

Comune di Chiusanico

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

OGGETTO:

Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe TARI per l'anno 2021

L'anno, **DUEMILAVENTUNO** addi **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00** in modalità videoconferenza, il cui Presidente, Il Sindaco del Comune ed il Consigliere Venturin Cinzia, si trovavano presso la sede Comunale, collegati a mezzo video-chiamata con gli altri Consiglieri Comunali ed il Segretario Comunale, trovandosi ciascuno presso le rispettive abitazioni. I componenti di questo **CONSIGLIO COMUNALE** vennero per oggi convocati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e del Decreto del Sindaco n.3/2020 in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
AGNESE GIOVANNI	SINDACO-PRESIDENTE	X	
AGNESE Ornella	CONSIGLIERE	X	
BELMONTE Dario	CONSIGLIERE		X
BIANCHI Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
BRUNENGO Robj	CONSIGLIERE		X
GUIDETTI Daniele	CONSIGLIERE		X
TODDE Riccardo	CONSIGLIERE	X	
VENTURIN Cinzia	CONSIGLIERE	X	
DE MEO Sara	CONSIGLIERE		X
CHIRICO Daniele	CONSIGLIERE		X
DE MEO Francesco	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		6	5

Assiste il Segretario **Dott. Matteo Marino**. Il Sig **Agnese ing. Giovanni**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL SINDACO

procede ad illustrare la pratica in oggetto;

Il Sindaco dichiara che il piano finanziario e consequenzialmente le tariffe sono aumentati a causa del nuovo appalto realizzato dalla Provincia sulla base di un progetto che, attentamente analizzato, risulta assolutamente inadeguato a fornire un servizio consono alle reali esigenze di questo Comune.

Informa che è stata avviata una trattativa con la ditta aggiudicataria dell'appalto per una profonda revisione del progetto stesso e che, solamente se saranno accolte le istanze ed i rilievi dell'Amministrazione comunale si potrà dar corso alla sua attuazione.

Quindi ci si trova nella paradossale situazione di dover subire un servizio non voluto da questa Amministrazione con aumenti già nella fase transitoria e quindi già prima che parta il servizio secondo le nuove modalità.

Le tariffe sono dettate da ARERA sulla base del decreto Ronchi e non sono modificabili dai singoli comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la legge n. 147/2013 che ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, che ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013 *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013 *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- che l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO CHE:

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante *"Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi"*;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"*;
- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif.;

VERIFICATO CHE:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *"pay as you through"* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO CHE:

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO:

- l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge n. 147/2013, quindi adottando coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, *ex-lege*, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO CHE:

- i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO CHE:

- con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO CHE:

- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO CHE:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

TENUTO CONTO CHE:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO CHE:

- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

PRESO ATTO CHE:

- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE:

- in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

DATO ATTO CHE:

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO CHE:

- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO CHE:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
 - ✦ del tasso di inflazione programmata;
 - ✦ del miglioramento della produttività;
 - ✦ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - ✦ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO CHE:

- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO CHE:

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18 del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE:

- il metodo MTR prevede che il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" è da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, viene data conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO CHE

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Chiusanico non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e che, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

ATTESO CHE:

- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
 - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

ATTESO CHE:

- lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- f) L'Appendice I al MTR riguardante il PEF derivante dall'unione dei dati relativi a quelli del gestore e quelli dell'Ente

VISTO il Riepilogo del ruolo Tari 2021, comprendente i coefficienti KA, KB, KC, KD, le quote Fisse e le Quote variabili e le tariffe finali suddivise per categoria;

DATO ATTO

- che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto per l'emergenza Covid-19;
- che, con determina di validazione del responsabile ufficio tecnico n. 33 del 23/06/2021, si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Chiusanico, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

PRESO ATTO dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, (Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,1%;

CONSIDERANDO CHE

- il decreto c.d. Cura Italia prevede che sia definita la differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/05/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le fonti contabili obbligatorie;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2021, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione anche nel 2021, similmente al 2020, a interventi di riduzione e di agevolazione della tassa, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del lockdown;
- il comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".
- il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, di cui alla Deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA, prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;
- dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

PRESO ATTO che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- a) la Determinazione del responsabile ufficio tecnico n. 33 del 23/06/2021 con la quale si è validato il PEF ed i suoi allegati;
- b) la relazione di accompagnamento al PEF che comprende: A) Relazione del gestore Egea Ambiente Srl che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, sia la relazione economica del gestore stesso; B) Relazione dell' ETC
- c) la previsione dei costi 2021 raggruppati per tipo di servizio per tutti i comuni del Golfo Dianese-Andorese;
- d) la previsione dei costi 2021 raggruppati per tipo di servizio per il solo Comune di Chiusanico
- e) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, che il Responsabile dei tributi ha predisposto e trasmesso a questo Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi ai fini tariffari (PEF comprendente i dati dell'Ente);

CONSIDERATO che nel piano finanziario sono individuati i criteri per la TARI anno 2021:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata, dando atto che nel caso ARERA richiedesse delle modifiche al PEF TARI 2021 si interverrà sull'articolazione tariffaria;

CONSIDERATO che il Decreto Sostegni bis ha previsto un fondo con dotazione di 600 milioni di euro per coprire le riduzioni che saranno applicate dai Comuni, di cui ancora non si conosce la ripartizione;

VALUTATO che, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2021:
versamento prima rata del tributo: entro il 31 ottobre 2021
versamento seconda rata del tributo: entro il 16 dicembre 2021;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2021 redatto ai sensi ai sensi della delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e le tariffe della TARI da applicarsi per l'anno 2021;

VISTI:

- l'art.53, comma 16, della L.n.388/00 (Finanziaria 2001) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;
- l'art.1, comma 169 della legge n.296 del 27.12.06 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e successivamente il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni" che ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 maggio 2021;

- L'articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021 che ha sganciato il termine di approvazione di regolamenti e tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio, fissandolo al 30 giugno 2021;
- Il decreto fisco-lavoro n. 99/2021 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del PEF e delle tariffe TARI al 31 luglio 2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio finanziario e tributi;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **APPROVARE** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, per l'anno 2021 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di **APPROVARE** le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 108.332;
- 4) di **DARE ATTO** che le componenti di parte fissa e variabile da considerare ai fini dell'articolazione tariffaria sono € 45.143 per la parte fissa e € 63.189 per la parte variabile, come riclassificati ai sensi dell'art.3 del MTR 443/2019;
- 5) di **STABILIRE** per l'anno 2021 i coefficienti e le tariffe per la TARI come da prospetto allegato;
- 6) di **DARE ATTO** che la minore entrata sarà coperta fino a concorrenza di quanto stanziato dal fondo previsto dal Decreto Sostegni bis e per l'eventuale restante parte con l'utilizzo di risorse ricavabili dal proprio bilancio di previsione;
- 7) di **APPROVARE**, per l'annualità 2021, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicato:
 - versamento prima rata del tributo: entro il 31 ottobre 2021;
 - versamento seconda rata del tributo: entro il 16 dicembre 2021;
- 8) di **DARE ATTO** che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 9) di **DARE ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota del 5%, deliberata dalla provincia ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 10) di **TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

Anno 2021, Copertura 100,00%, KG totali = 272.530,000, Costi fissi = 35.143,00, Costi variabili = 73.169,00, Contrib. Minisl. =
 Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 29.428,75, Variabili 43.788,98
 Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 5.714,25, Variabili 29.400,02

Parametri tariffari: Quf = 0,419539, Quv = 94,726, Cu = 0,510732, Qapf = 0,408797, Cuap = 0,254626

TENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,600	0,352413	29,027760
201	Unità domestica	2	0,960	1,400	0,411148	67,731439
201	Unità domestica	3	1,080	1,800	0,453102	87,083279
201	Unità domestica	4	1,160	2,200	0,486665	106,435119
201	Unità domestica	5	1,240	2,900	0,520228	140,300838
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	0,545401	164,490638

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -> $50 * 0,352413 + 29,027760 = 46,65$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -> $70 * 0,411148 + 67,731439 = 96,51$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -> $90 * 0,453102 + 87,083279 = 127,86$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -> $120 * 0,486665 + 106,435119 = 164,83$

TENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,130815	0,662028	0,792843
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,273894	1,402989	1,676883
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,155343	0,791887	0,947230
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,122639	0,636565	0,759204
105	Alberghi con ristorante	1,330	10,930	0,543700	2,783062	3,326762
106	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490	0,372005	1,907149	2,279154
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,388357	1,991175	2,379532
108	Uffici, agenzie	1,130	9,300	0,461941	2,368022	2,829963
109	Banche, Istituti credito, Studi professionali	0,560	4,500	0,224838	1,145817	1,370655
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,355653	1,810391	2,166044
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricen	1,070	8,800	0,437413	2,240709	2,678122
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,720	5,900	0,294334	1,502293	1,796627
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,376003	1,822426	2,298519
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,910	7,550	0,372005	1,822426	2,294431
115	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,920	0,445589	2,271264	2,716853
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	1,978577	10,101013	12,079590
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	1,488021	7,582947	9,080968
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	0,719483	3,674253	4,393736
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	0,629547	3,205741	3,835288
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	2,477310	12,660005	15,137315
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,425149	2,179599	2,604748
122	Aree operative attività industriali	0,100	1,200	0,040680	0,305551	0,346431
123	Immobili Esenti	0,000	0,000	0,000000	0,000000	0,000000
124	Magazzini uso commerciale	0,510	4,200	0,208486	1,089429	1,277915

- 11) di **PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 12) di **TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'Articolo 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., considerato l'interesse pubblico sotteso all'efficacia della deliberazione di cui trattasi

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Agnese ing. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Matteo Marino

Il sottoscritto Agnese Giovanni - Sindaco ai sensi dell'art. 49, 2° comma del Decreto Legislativo 18.8.200, n.267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario
Agnese Giovanni - Sindaco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal giorno 9/5/08/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

La Responsabile del Servizio
Teresa Gandolfo


